




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Impugnazione cartella illegittima: le spese processuali chi le paga?

Autore: Redazione | 19/01/2018



Anche se l'Agenzia Entrate Riscossione non ha colpa della notifica di una cartella per una pretesa illegittima, nei confronti del cittadino ne risponde sempre e deve pagargli le spese processuali.

Ti è arrivata una **cartella di pagamento** che hai immediatamente impugnato. Il

sospetto che fosse illegittima è stato condiviso dai giudici della commissione tributaria che l'hanno annullata all'esito di una lunga causa. Ora pretendi dall'Agente della Riscossione esattoriale anche la restituzione delle **spese processuali** che hai dovuto sostenere per il ricorso: oltre all'avvocato che ti ha difeso ci sono state anche le marche, i bolli, il contributo unificato e i diritti di cancelleria che hanno pesato per una misura pari quasi a un terzo dell'imposta che ti era stata erroneamente chiesta. L'esattore però sostiene che non spetti a lui la **condanna alle spese**, essendosi limitato a fare ciò per cui era stato delegato: riscuotere il credito indicandogli dalla pubblica amministrazione. Ed è così, infatti, che succede: l'Inps, l'Agenzia delle Entrate, la Regione, il Comune che avanzano un credito dal cittadino per una imposta o una sanzione non pagata iscrivono a ruolo l'importo e poi incaricano l'Agente per la riscossione esattoriale del recupero del credito. Quest'ultimo insomma è un semplice "delegato" al pignoramento: che colpa ne ha se, nel procedimento a monte di selezione del credito da riscuotere, c'è stato un errore? Dal canto tuo, però, fai rilevare che, se così fosse, lo Stato non pagherebbe mai per gli errori commessi. Insomma, in caso di **impugnazione della cartella illegittima, chi paga le spese processuali?**

La questione in realtà non è affatto nuova: più volte si è posta davanti ai giudici il problema della **condanna alle spese di giudizio** in caso di cartelle annullate dal giudice e, nel classico gioco dello scaricabarile tra ente titolare del credito e agente della riscossione, la Cassazione ha così deciso, da ultimo con una sentenza di due giorni fa **[1]**.

In caso di **nullità della cartella di pagamento** dichiarata dal giudice, l'esattore risponde da solo o in solido con l'ente titolare del credito delle spese processuali anche quando ad esigere un credito inesistente sia stato quest'ultimo, ossia l'amministrazione finanziaria. E difatti, i rapporti sulla eventuale responsabilità per una pretesa illegittima vanno regolati poi internamente tra i due soggetti, con eventuale azione di rivalsa. Ma il cittadino non può subire pregiudizi da questa "duplicazione di soggetti": se a lui si rivolge l'Agente della riscossione è da quest'ultimo che può pretendere la restituzione dei costi del giudizio di impugnazione della cartella.

Se in giudizio, pertanto, viene citato solo l'esattore è quest'ultimo che sarà condannato; se invece partecipa anche l'ente titolare del credito, la condanna è in solido tra i due.

In altre parole, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'**esattore deve rispondere delle spese processuali** nei confronti dell'opponente vittorioso **[2]** perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Si deve peraltro tenere conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere **[3]** dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

Ricordiamo che, con l'approvazione delle più recenti norme in materia di processo tributario, la **condanna alle spese** è regolata secondo gli stessi criteri del processo civile. Pertanto il giudice, all'esito dell'**impugnazione della cartelle esattoriale**, deve sempre condannare il soggetto soccombente alla restituzione (cosiddetta «refezione») dei costi della causa. Può tuttavia disporre la [compensazione delle spese](#) solo in tre casi:

1. se vi è soccombenza reciproca
2. nel caso di assoluta novità della questione trattata
3. nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Come abbiamo già spiegato nella guida [Quando il giudice può compensare le spese di lite](#), non è sufficiente che ricorrano tali tre motivi, ma il giudice deve anche spiegare, pure succintamente, perché ha ritenuto di dividere le spese processuali tra le parti. È il cosiddetto obbligo di motivazione. Così, una sentenza che stabilisca la compensazione delle spese processuali senza chiarire per quali ragioni viene adottata tale decisione è viziata e può essere impugnata.

La scelta tra la regola generale della soccombenza e la regola eccezionale della compensazione è rimessa alla scelta del giudice che, valutando l'esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'eventuale opportunità di optare per una compensazione delle spese.

Pertanto il giudice è sempre tenuto ad applicare la regola generale della soccombenza a carico di chi perde, salvo si tratti di uno dei tre casi eccezionali prima visti e, comunque, dandone motivazione **[4]**.

Note

[1] Cass. sent. n. 809/18 del 16.01.2018. **[2]** In base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza. **[3]** Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. **[4]** Cass. sent. n. 2709/16.